



COMUNE DI DERVIO
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI
TELESOCCORSO

Approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 21.05.2001

IN VIGORE DAL 01.01.2002

TITOLO I

Norme generali del Servizio

Art. 1

Istituzione del servizio

Il Comune di Dervio istituisce e gestisce il Servizio di Telesoccorso in conformità ai seguenti atti legislativi:

- Legge Regionale N.1/1986;
- Piano regionale Socio-Assistenziale 1988/1990;
- Legge Nazionale 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione e il sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Tale servizio è rivolto in particolare ad anziani soli, in precarie condizioni di salute, ai quali non sia possibile assicurare un’assistenza continuativa attraverso le altre forme di intervento integrato.

Art. 2

Finalità

Il servizio di telesoccorso persegue il fine di:

- Consentire al cittadino di conservare l’autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell’impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull’aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;
- Promuovere l’autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
- Favorire l’integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all’autonomia della persona.

Art. 3

Organizzazione del servizio

L’organizzazione del servizio è di competenza del settore Servizi Sociali, che attiverà la procedura di attivazione del Servizio su richiesta scritta da parte dell’interessato.

TITOLO II

Norme di attuazione del servizio

Art. 4

Modalità di accesso e requisiti per l’ammissione

L’accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato o dei familiari, oppure a seguito segnalazione scritta di Enti, di Associazioni di volontariato o di privati cittadini, previa accettazione da parte dell’interessato.

L’ammissione al Servizio è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall’Amministrazione comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio – economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda, presentata sull'apposito modulo disponibile presso l'ufficio Servizi Sociali.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio.

Art. 5

Procedura per l'ammissione

La procedura per l'ammissione al Servizio si articola come di seguito specificato:

- valutazione della situazione e verifica dei bisogni e delle modalità di intervento;
- comunicazione all'utente di accettazione della richiesta e della quota oraria di contribuzione spettante;
- avvio del servizio.

Art. 6

Funzionamento del servizio

Per il funzionamento e la gestione del servizio è necessario prevedere:

- il monitoraggio della situazione e l'aggiornamento del progetto individualizzato;
- l'indizione di riunioni periodiche di verifica con gli operatori coinvolti nel progetto individualizzato d'assistenza alla persona.

Art. 7

Durata delle prestazioni

Le prestazioni del servizio di telesoccorso sono erogate per una durata determinata dalle esigenze e dalle necessità dell'utente; qualora le condizioni, che avevano determinato l'ammissione al servizio, siano superate, si procede alla sospensione delle prestazioni, concordando con l'utente la modalità di cessazione.

TITOLO III

Valutazione della situazione economica dell'utente

Art. 8

Criteri generali

Gli utenti effettivi del Servizio sono tenuti a concorrere al costo dei servizi erogati dal Comune in rapporto alle proprie condizioni economiche, reddituali e patrimoniali.

Al fine di prevedere una contribuzione adeguata in base ai diversi livelli di reddito, è stata elaborata la Tabella di cui all'art. 10 del presente Regolamento, che sarà aggiornata annualmente (a metà anno solare) con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali in base alla pensione INPS minima da lavoro dipendente, dove sono previste le percentuali di contribuzione per i singoli servizi.

In particolari situazioni, il Servizio Sociale può proporre l'esenzione o la riduzione delle rette di pagamento del servizio, in deroga ai criteri del presente Regolamento.

Art. 9
Definizione del nucleo familiare

Al fine di incentivare la permanenza degli anziani nel proprio contesto socio-affettivo garantendone nel contempo l'autonomia, i soggetti conviventi con età superiore ai 70 anni possono richiedere l'agevolazione per l'accesso alle prestazioni costituendo nucleo familiare autonomo.

Pertanto, in questo caso, il nucleo familiare di riferimento per la valutazione della situazione economica è costituito dal richiedente la prestazione e dal coniuge (o convivente more-uxorio), con esclusione degli altri soggetti eventualmente presenti nello stato di famiglia.

Art. 10
Fasce tariffarie

Il servizio è erogato prevedendo una quota di compartecipazione alle spese da parte dell'utente secondo la seguente tabella.

I valori della tabella sono calcolati in base all'art. 4 del regolamento di disciplina generale dell'ISEE.

Valore ISEE di riferimento	Quota di partecipazione al costo*
Pari o inferiore a 9.371.700	25%
da 9.371.701 a 28.000.000	50%
Oltre i 28.000.000	100%

La quota di compartecipazione al costo è calcolata sul costo annuale del servizio stabilito dagli organi competenti di codesto Comune.

Art. 11
Controlli

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sono effettuati sulla base di quanto disposto dall'art. 10 del regolamento di disciplina generale dell'ISEE.

* Per costo si intende la tariffa annuale massima potenzialmente a carico dell'utente stabilita dall'Ente. Nell'allegato B sono riportate le quote di costo, aggiornate annualmente.